

AVV. LUCIANO FRANCESCO MARRANGHELLO
Via della Torre Clementina 36 – 00054 Fiumicino (Roma)
Tel.: 06 89131870 - Fax.:06 45441269
C.F. MRRLNF61A28H962A - P.I. 03197100781
Pec: studiomarranghello@pec.it

ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

Ricorso

per l'annullamento, previa sospensione
previa adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

PER

la **Dott.ssa Erminia Marranghello**, nata a Roma il 03.03.1993, (C.F. MRRRMN93C43H501V) residente in Fiumicino (Roma) alla Via Tre, 4 - cap. 00054, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, [doc. 1] dall'Avv. Luciano Francesco Marranghello (MRRLNF61A28H962A) del foro di Civitavecchia, con studio in Fiumicino (Roma) alla Via della Torre Clementina 36, con domicilio digitale alla PEC studiomarranghello@pec.it, come per legge.

CONTRO

Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM (di seguito anche solo RIPAM) in persona del legale rappresentante pro tempore - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione (C.F. 80188230587) -, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., (C.F. 80048080636) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi

n.12

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, (C.F. 80188230587), con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma, in persona del Presidente del consiglio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

Ministero per la Pubblica Amministrazione, (C.F. 80188230587), con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE,

- **della Graduatoria finale** del *“concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicato sulla G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021”* [doc. 2], **pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 24 febbraio 2023** [doc. 2], **come rettificata** dalla Commissione Esaminatrice e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile 2023 e **pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023**, nella parte in cui assegna la ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante; [doc. 3]
- **del Bando di concorso pubblico** per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area

II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, all'art. 7, laddove ha stabilito l'attribuzione di punti 1 (uno) – senza distinzione - per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale pregiudicando una migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria finale del concorso de quo; [doc. 4]

- di tutti provvedimenti e gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi in particolare il verbale n. 15/2022 [doc. 5] con il quale la Commissione d'esame, in applicazione del citato art. 7 del bando di concorso, ha individuato i criteri di valutazione dei titoli indicati dai candidati nonché il verbale di valutazione dei titoli della ricorrente e i verbali di approvazione e di validazione, anche in sede di rettifica, della graduatoria finale di merito, rispettivamente, dalla Commissione Esaminatrice e dalla Commissione Ripam

**IL TUTTO PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE
CAUTELARI, ANCHE DI SEGNO PROPULSIVO,**

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria finale di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante

**NONCHÉ, OCCORRENDO, PER LA CONDANNA
DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio

conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso in epigrafe, superando la relativa prova riportando il punteggio di 24.875 punti. [doc. 6]

Ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All'atto della pubblicazione della graduatoria finale del concorso, avvenuta in data 24 febbraio 2023 sul sito web dell'amministrazione, l'odierna ricorrente apprendeva che l'amministrazione gli aveva attribuito un punteggio complessivo pari a 26,375, con conseguente collocazione nella graduatoria finale al n. 4497 (barcode 000006252632) risultando idonea ma in posizione non utile per l'assunzione. [doc. 7]

Successivamente, nella seduta del 18 aprile 2023 la graduatoria finale di merito veniva rettificata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam e la ricorrente veniva collocata **nella posizione n. 4587**, (barcode 000006252632) nonostante mantenesse il medesimo punteggio pari a punti 26,375. [doc. 8]

La graduatoria rettificata veniva pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023 [doc. 3]

Si tratta di un punteggio assolutamente non adeguato ai titoli della candidata, puntualmente dettagliati nella relativa domanda [doc. 9]

In particolare, l'odierna ricorrente a seguito della erronea valutazione dei titoli da parte della amministrazione avrebbe maturato, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, e del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 della commissione d'esame :

- **punti 1** per la laurea a ciclo unico (come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, il titolo studio principale della ricorrente è Classe di laurea LMG-01 in Giurisprudenza - Magistrale a Ciclo Unico - conseguito in data 25 giugno 2020 presso Università Telematica Pegaso, Napoli); [doc. 10]
- **punti 0,5** per un Master di secondo livello (che l'odierna ricorrente, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, ha conseguito in data 13 dicembre 2021 in "*La nuova legge anticorruzione nella pubblica amministrazione*" presso Università degli studi Niccolò Cusano).[doc.11]

Pertanto, per la valutazione dei titoli, la ricorrente avrebbe maturato il punteggio totale di punti 1,50 che - sommato al punteggio di punti 24,875 ottenuto a seguito del superamento della prova scritta - **determina il punteggio complessivo di punti 26,375 con la conseguente collocazione in graduatoria finale rettificata al n. 4587**, e dunque in posizione non utile per l'assunzione in caso di scorrimento della graduatoria, rinunce, decadenze.

La valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente è viziata.

L'illegittimità della valutazione dei titoli di merito posseduti dalla ricorrente appare riscontrabile nella avvenuta equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del titolo della Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza alla Laurea triennale.

In altre parole, per il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza alla ricorrente è stato attribuito 1 (uno) punto, così come è stato attribuito 1 (uno) punto agli altri partecipanti alla prova concorsuale in possesso di una Laurea triennale.

All'evidenza, infatti, l'equiparazione - al fine della valutazione di merito per la selezione all'accesso al pubblico impiego - della Laurea Magistrale a ciclo unico- Classe di laurea LMG-01 in Giurisprudenza alla Laurea Triennale, appare del

tutto illegittima in quanto – trattandosi di due titoli di studio che appartengono a due distinte classi di livello formativo – tale equiparazione contrasta con i principi costituzionali di accesso all’impiego nella Pa nonché con il d.m. 22 ottobre 2004 n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”* pubblicato in GU n. 266 del 12-11-2004 [doc. 12], nonché con il d.m. del MIUR 25 novembre 2005, recante la *“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”*, pubblicato in GU n. 293 del 17-12-2005. [doc. 13]

Rilevato l’evidente errore nella valutazione dei titoli di merito presentati, e vista l’impossibilità di accedere alla piattaforma dell’amministrazione tramite l’apposita funzione del portale telematico dedicato “Step One 2019”, l’odierna ricorrente si è tempestivamente attivata per ottenere in via amministrativa la rettifica della valutazione, proponendo una apposita istanza indirizzata alla Commissione Ripam, con la quale chiedeva [doc. 14]

- a) la rettifica parziale della graduatoria finale della procedura concorsuale in oggetto, affinché alla dott.ssa Erminia Marranghello possa essere attribuito il punteggio di 27,375 avendo diritto a 2 punti per il titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in suo possesso;
- b) la rettifica parziale della predetta graduatoria, affinché la dott.ssa Erminia Marranghello possa essere legittimamente collocata in una posizione utile superiore a quella attuale con maggiori possibilità di essere assunta in caso di scorrimento della graduatoria.

Contestualmente, inviava alla amministrazione una istanza di accesso documentale. [doc. 15]

Entrambe le istanze, ad oggi sono rimaste prive di qualsiasi riscontro, di talché il punteggio attribuito è da intendersi tuttora privo di qualsiasi motivazione.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei "migliori" nell'accesso all'impiego nelle P.A.; Violazione dell'art. 35 c. 5.2 del d.lgs. n.165/2001; Violazione della Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Violazione del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 266 del 12-11-2004); Violazione del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005 (GU n.293 del 17-12-2005); Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Disparità di trattamento; Irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta.

Prova di resistenza.

Si è detto che, nella procedura concorsuale *de qua*, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente è risultata idonea ma non vincitrice.

Tuttavia, a causa dell'illegittima valutazione del proprio titolo di laurea magistrale da parte della Commissione d'esame, al quale è stato attribuito 1 solo punto (uno), la ricorrente non risulta essere collocata nella graduatoria finale di merito nella posizione legittimamente ad essa spettante.

Nello specifico, con il presente ricorso, si contesta dunque la illegittima ed erronea attribuzione alla Laurea Magistrale a ciclo unico- Classe di laurea LMG-01 in Giurisprudenza, in possesso della ricorrente, del medesimo punteggio attribuito alla Laurea Triennale.

Nella fattispecie, l'art. 7 del bando di concorso prevedeva :

“1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito”

All'evidenza il bando di concorso appare illegittimo laddove, attribuendo il medesimo punteggio a titoli di studio appartenenti a distinti livelli si pone in contrasto con i principi costituzionali e legislativi che presiedono – attraverso la valorizzazione del merito - all'accesso al pubblico impiego nonché con la disciplina regolamentare in materia di autonomia didattica universitaria e di classificazione dei livelli formativi dei titoli di studio.

Sono manifeste, infatti, l'illogicità, l'irragionevolezza e l'ingiustizia dell'art. 7 del bando laddove prevede che venga attribuito il medesimo punteggio pari ad un punto sia a coloro che hanno conseguito esclusivamente la laurea triennale sia a chi ha portato a termine il percorso quinquennale avendo conseguito la laurea magistrale a ciclo unico.

In particolare, va evidenziato che l'art. 7 del bando di concorso cit., non appare coerente :

- ✓ con l'art. 35 c. 5.2 del d.lgs. n.165/2001 che, con riferimento allo svolgimento delle prove concorsuali e alla valutazione dei titoli, stabilisce che le procedure concorsuali devono essere ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia;
- ✓ con la conseguenziale direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che stabilisce espressamente che, in tema di procedure concorsuali, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito...

Né può revocarsi in dubbio la circostanza che l'attribuzione dello stesso punteggio a due differenti titoli di studio (laurea magistrale a ciclo unico e laurea triennale) contrasti irrimediabilmente con il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 il quale distingue nettamente i titoli di studio sulla base della classe di livello formativo di appartenenza.

L'art. 3, del d.m. n. 270, cit., stabilisce al comma 1 dell'art. 3, che

“ 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.);

e ai successivi commi 4 e 6, prevede che:

“4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. omissis (n.d.r.)

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.”

Essendo diverso il livello di studio curriculare, la laurea triennale, viene comunemente definita “laurea di primo livello” a fronte della laurea magistrale denominata “laurea di secondo livello”.

Infatti, si fa rilevare che, “Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale.” [cfr., art. 6, comma 2, d.m. n. 270, cit.,], così come “ Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale” [cfr., art. 6, comma 5, d.m. n. 270, cit.,].

All’evidenza, quindi, il d.m. 270 suggella la sostanziale differenza tra i due titoli laddove all’art. 7 stabilisce che per conseguire la laurea [triennale, n.d.r.] lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi [cfr., comma, 1] mentre per conseguire la laurea magistrale (3+2) lo studente deve aver acquisito [ulteriori, n.d.r.] 120 crediti formativi [cfr. comma 2], **ne consegue che la laurea magistrale presuppone l’acquisizione, da parte dello studente, di 300 crediti formativi (180 per la triennale + 120 per la magistrale).**

Nel caso di specie, la ricorrente – come già evidenziato – possiede la **“Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale – Classe di laurea LMG-01 in Giurisprudenza”**, [doc. 10]. Tale titolo di studio è previsto dal decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 25 novembre 2005, pubblicato in G.U. [doc. 13] per il conseguimento della quale, la dott.ssa Erminia Marranghello, ha acquisito i richiesti 300 crediti formativi senza previamente conseguire la laurea triennale. Per marcare la differenza tra i due titoli illegittimamente equiparati sul piano della valutazione del merito, si riporta la descrizione del contenuto formativo della Laurea magistrale de quo nell’allegato al decreto ministeriale citato:

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

È noto che nel sistema universitario italiano le lauree a ciclo unico sono in numero limitato in ragione della particolarità del percorso di studi che intende garantire – differentemente per quanto avviene per le lauree triennali - una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni regolamentate da specifica normativa (europea e/o nazionale) e attività di elevata qualificazione.

Evidentemente, nell'ambito di una procedura concorsuale, la valutazione del titolo di studio non può prescindere dal contenuto del percorso accademico - formativo e dai connessi e conseguenziali obiettivi professionali.

Pertanto, l'art. 7 del bando del concorso che prevede l'attribuzione dello stesso punteggio a titoli di studio (laurea magistrale a ciclo unico e laurea triennale) che, tuttavia, sono di distinto livello formativo, per il cui conseguimento è richiesta, rispettivamente, l'acquisizione di un numero di crediti formativi nettamente differente (300 per la L.M. e 180 per la L.T.) non appare conforme ai principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei "migliori" nell'accesso all'impiego nelle P.A; né, d'altra parte, l'equiparazione de qua, appare compatibile con il principio di uguaglianza, che impone l'adozione di discipline differenti per situazioni oggettivamente diverse e che tali si sono mantenute nel corso del tempo.

Peraltro, nemmeno può sottacersi la contraddittorietà e illogicità del bando di concorso, laddove, all'art. 7, comma 3, ai fini dell'attribuzione del punteggio, se da un lato, opera una irragionevole ed erronea equiparazione tra titoli di studio di differente livello formativo (laurea triennale e magistrale) , dall'altro, con riferimento ai Master universitari – ai fini dell'attribuzione del punteggio - opera, invece, una differenziazione dei titoli medesimi sulla base dell'appartenenza degli stessi alla diversa classe di livello formativo. Cosicché, il citato art. 7, del bando di concorso, prevede che ai partecipanti titolari di Master universitari di primo livello venga attribuito un punteggio di 0,25 punti, mentre ai partecipanti titolari di Master universitari di secondo livello attribuisce un punteggio maggiore di 0,5 punti.

Non si comprende, pertanto, perché tale ultimo criterio – coerente con i principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei "migliori" nell'accesso all'impiego nella P.A – dell'attribuzione del punteggio sulla base del diverso livello formativo di titoli di studio valga, nella odierna procedura concorsuale, per i Master universitari (di primo e secondo livello), e non valga, invece, anche per i titoli di laurea i quali, anch'essi, sulla base del d.m. 270/2004 cit., vengono differenziati sulla base di due livelli formativi: di primo livello la laurea triennale; di secondo livello la laurea magistrale (ulteriormente

sottolineando che quest'ultima è la sola che consente l'ammissione ad un dottorato di ricerca !!!).

Appare evidente, pertanto, che il bando di concorso *de quo* con l'art. 7, dettando una disciplina della valutazione dei titoli che viola la legge e i principi costituzionali che presiedono alla scelta dei "migliori" ossia alla valorizzazione del merito nell'accesso all'impiego nelle P.A, si rappresenti, oltremodo, anche viziato da irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e di manifesta e grave ingiustizia, pregiudicando una più utile collocazione della ricorrente nella graduatoria finale ai fini di una futura assunzione nella PA a seguito dello scorrimento della graduatoria medesima.

Siffatto pregiudizio, infatti, ha impedito alla odierna ricorrente di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo*.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di due punti ovvero di un punteggio maggiore per il titolo di studio in suo possesso, la laurea magistrale, rispetto ai candidati in possesso della sola laurea triennale.

Infatti, è introvertibile che i percorsi accademici illogicamente equiparati dal bando di concorso siano di natura differente, basti pensare al fatto – già evidenziato – che una laurea (triennale) richiede 180 CFU mentre una laurea Magistrale a ciclo unico ne richiede 300, con un percorso di studi più lungo di due anni.

Se all'odierna ricorrente fosse stato riconosciuto, un ulteriore punto (+1) nella valutazione dei titoli, (ossia due punti per la Laurea magistrale anziché uno), attualmente, benché non vincitrice di concorso, sarebbe stata collocata nella graduatoria definitiva di merito in una posizione certamente utile all'assunzione in vista dei sicuri futuri scorrimenti della graduatoria medesima.

E' evidente che la decisione dell'amministrazione non appare assolutamente meritocratica, poiché rende superflua, ai fini di un maggior punteggio, la

conclusione di percorsi accademici più lunghi e completi a fronte del fatto che verranno comunque valutati come un laurea triennale.

Giova precisare, **ai fini della prova di resistenza**, che la ricorrente ha un evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso [**2293 posti totali**] perché questi è attualmente collocata nell'impugnata graduatoria per il profilo amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), alla posizione 4587 con il punteggio di 26,375 e che laddove venisse riconosciuto alla ricorrente 1 (uno) punto ulteriore, aggiuntivo, per la laurea magistrale (rispetto ai candidati in possesso della sola laurea triennale) otterrebbe il maggior punteggio complessivo di 27,375 punti con conseguente collocazione in graduatoria finale **tra la posizione 2669 e la 2555**, ossia in una posizione certamente migliore a quella attualmente occupata e sicuramente utile all'assunzione in vista dei futuri scorrimenti della graduatoria medesima.

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che è principio consolidato [*cf. Consiglio di stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071*] in materia concorsuale che il singolo candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa che potrebbe coinvolgere la più favorevole collocazione conseguita.

La questione del mancato riconoscimento, in una procedura concorsuale, di punti due alla laurea magistrale, non è nuova a codesto Spett.le Giudice amministrativo.

Ed infatti, codesto Spett.le TAR con sentenza del 23 novembre 2022 ha stabilito che “Trova, infatti, condivisibile la censura concernente il mancato riconoscimento di punti due, a fronte della laurea magistrale dal ricorrente vantata. Secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione, *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio*

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104). [TAR, Lazio, sede di Roma, IV sezione, sentenza n. 15612/2022]

Si richiama, al riguardo, anche la più recente sentenza del 07/01/2023 con la quale codesto Giudice amministrativo ribadisce l'orientamento appena citato, affermando: " Questo Tribunale si è, infatti, ripetutamente espresso sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, richiamando l'orientamento secondo cui *"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022)". [TAR, Lazio, sede di Roma, IV sezione, sentenza n. 239/2023]

2- Istanza cautelare, previa sospensiva ex art. 56 c.p.a.

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano

un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione nella graduatoria degli idonei concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Con l'attribuzione di un punto ulteriore, (complessivamente due per la sola Laurea magistrale a ciclo unico) l'odierna ricorrente si collocherebbe alla posizione tra il n. 2595 e il n. 2507 della graduatoria di merito finale, ossia avanzerebbe di circa duemila posizioni. Considerato che i posti concorso sono 2293 è facile ritenere che il l'accoglimento del presente ricorso e della previa istanza cautelare posizionerebbe la ricorrente – come già evidenziato – in una posizione effettivamente utile per l'assunzione già ai primi scorrimenti della graduatoria.

La tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione. Nelle more della definizione nel merito del presente gravame la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti - quello al lavoro e dunque il pieno sviluppo della personalità, l'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito - ex artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che la illegittima valutazione della laurea magistrale, ai fini dell'attribuzione del punteggio, equiparata alla laurea triennale di primo livello confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento dell'azione amministrativa.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia già riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione “con riserva” del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”* (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare TAR, Roma, n. 792 del 9 febbraio 2022)

Vale la pena evidenziare, al fine di corroborare le esigenze dell'odierna ricorrente in merito al riconoscimento di due punti per la laurea magistrale a ciclo unico, che il TAR Lazio-Roma ha rilevato che *“deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”* [TAR. Lazio, sede di Roma, Sez. IV, sent. 2520/2022]. Per tale ragione, il Giudice amministrativo ha ordinato all'Amministrazione di *“prend[ere] in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza”* [TAR Lazio-Roma, ord. 21 aprile 2022, n. 2644; negli stessi termini, sent. 11 aprile 2022, n. 4253].

Si richiede, pertanto, che l'Ecc.mo Presidente del TAR adito Voglia, ex art. 56 c.p.a., disponga provvisoriamente la misura cautelare con decreto presidenziale, sospendendo provvisoriamente i provvedimenti impugnati fino alla Camera di Consiglio in cui sarà discussa la richiesta di sospensiva

Si ritiene, infatti, che l'urgenza sia tale che un provvedimento di sospensione emesso nella prima Camera di Consiglio utile si rileverebbe comunque tardivo.

3. Istanza ex art. 41 c.p.a.

Il presente ricorso è stato notificato ad alcuni dei controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro dati anagrafici e luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web del Formez PA- Ripam, ossia sul medesimo sito ove è stata pubblicata la graduatoria di merito finale, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

4. istanza istruttoria

Si chiede che le amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., producano il verbale della Commissione esaminatrice di valutazione di titoli della ricorrente e di assegnazione del relativo punteggio nonché il verbale Commissione esaminatrice della seduta del 18 aprile 2023 con il quale è stata approvata la rettifica della graduatoria finale di merito

In caso negativo, si chiede che l'ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordini l'acquisizione dei citati provvedimenti per assicurare la completezza dell'istruttoria

Tutto ciò premesso,

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R.,

-in via cautelare: sospendere - previa sospensione con provvedimento monocratico ex art. 56 cpa con effetto fino all'udienza cautelare collegiale - l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea Magistrale a parte ricorrente (+ 1 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso), dichiarata in domanda

nell'apposita sezione, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria dei candidati idonei (27,375, anziché 26,375) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa come indicato in epigrafe e pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio, con conseguente annullamento per illegittimità derivata, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente dedotto in giudizio, della graduatoria di merito finale pubblicata sul sito web del Forme PA - RIPAM in data 24 febbraio 2023, come rettificata dalla Commissione Esaminatrice e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile 2023, e pubblicata sul sito web di Formez PA- RIPAM in data 19 aprile 2023, **nonché** ogni altro atto e provvedimento, anche al momento non conosciuti, presupposto, consequenziale, o comunque connesso e per l'effetto disporre l'inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria di merito finale degli idonei

Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

La ricorrente e l'avv. Marranghello Luciano Francesco chiedono di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 06 45441269 o all'indirizzo di posta elettronica certificata – Pec : studiomarranghello@pec.it

Si produrranno documenti come da separato indice

Fiumicino, 20.04.2023

Avv. Luciano Francesco Marranghello